ANACI

STATUTO

Approvato dal Congresso di Roma
il 13 giugno 2026
in vigore dal 13 giugno 2026

REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio Nazionale di Stresa (Vb)
il 25 marzo 2017
in vigore dal 26 marzo 2017

AMMINISTRARE Immobili
Rivista ufficiale dell'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari
ANACI

PREAMBOLO

TITOLO I
(Costituzione – Sede – Scopi e finalità)
Articolo 1 (Costituzione – Sede)
Articolo 2 (Scopi e finalità)
Articolo 2 bis (Protezione dei dati personali)

TITOLO II
(Associati: requisiti, diritti e doveri)
Articolo 3 (Requisiti)
Articolo 4 (Diritti degli associati)
Articolo 5 (Doveri degli associati)
Articolo 6 (Perdita della qualità di associato)

TITOLO III
Capo I
(Organizzazione territoriale e cariche associative)
Articolo 7 (Organizzazione)

Capo II
(Livello nazionale)
Articolo 8 (Organi)
Articolo 9 (Congresso: composizione)
Articolo 10 (Congresso: convocazione)
Articolo 11 (Congresso: costituzione)
Articolo 12 (Congresso: validità delle deliberazioni)
Articolo 13 (Congresso: attribuzioni)
Articolo 14 (Consiglio nazionale: composizione)
Articolo 15 (Consiglio nazionale: convocazione e attribuzioni)
Articolo 16 (Consiglio nazionale: costituzione e validità delle deliberazioni)
Articolo 17 (Presidente)
Articolo 18 (Vice Presidenti)
Articolo 19 (Segretario)
Articolo 20 (Tesoriere)
Articolo 21 (Giunta)
Articolo 22 (Comitato di Presidenza)
Articolo 23 (Gruppo Giovani Nazionale)
Articolo 24 (Collegio nazionale dei probiviri: composizione e competenza)
Articolo 25 (Collegio nazionale dei revisori dei conti e controllo esterno del bilancio)
Articolo 26 (Centro studi)
Articolo 27 (Comitato scientifico)
Articolo 27 bis (Sportello di riferimento per l'utente consumatore)
Articolo 28 (Organi di informazione)

Capo III
(Livello regionale)
Articolo 29 (Organi)

Articolo 30 (Consiglio regionale: composizione)
Articolo 31 (Consiglio regionale: convocazione e attribuzioni)
Articolo 32 (Consiglio regionale: costituzione e validità delle deliberazioni)
Articolo 33 (Presidente e vice presidente regionale)
Articolo 34 (Segretario)
Articolo 35 (Tesoriere)
Articolo 36 (Giunta)
Articolo 37 (Collegio dei probiviri: composizione ed attribuzioni)
Articolo 38 (Collegio dei revisori dei conti)

Capo IV
(Livello provinciale)

Articolo 39 (Sede provinciale: costituzione)
Articolo 40 (Organi)
Articolo 41 (Assemblea provinciale: composizione)
Articolo 42 (Assemblea provinciale: convocazione e attribuzioni)
Articolo 43 (Assemblea provinciale: costituzione e validità delle deliberazioni)
Articolo 44 (Consiglio: composizione, convocazione e attribuzioni)
Articolo 45 (Consiglio: costituzione e validita' delle deliberazioni)
Articolo 46 (Presidente e vice presidente provinciale)
Articolo 47 (Segretario)
Articolo 48 (Tesoriere)
Articolo 49 (Collegio dei revisori dei conti)
Articolo 50 (Commissione di conciliazione)

TITOLO IV
(Disposizioni comuni)

Articolo 51 (Convocazioni e votazioni degli organi associativi)
Articolo 52 (Cariche associative: durata e votazioni)
Articolo 53 (Deleghe)
Articolo 54 (Compensi e rimborsi spese)
Articolo 55 (Cariche associative: incompatibilità)
Articolo 55 bis (Soggetti non associati)
Articolo 56 (Cariche associative: dimissioni – decadenza – revoca)
Articolo 57 (Responsabilità e commissariamento)
Articolo 58 (Sospensione cautelare)
Articolo 59 (Procedimento disciplinare)
Articolo 60 (Sanzioni disciplinari e accessorie)
Articolo 60 bis (Effetti della sospensione)

TITOLO VI
(Norme finali)

Articolo 61 (Scioglimento)
Articolo 62 (Esercizio finanziario)
Articolo 63 (Norme deontologiche)
Articolo 64 (Tutela dei marchi)
Articolo 65 (Soppressione province istituzionali)
Articolo 66 (Norme Transitorie)

AMMINISTRARE Immobili
Rivista ufficiale dell'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari
ANACI

PREAMBOLO

L'ANACI racchiude in sé i valori e le competenze dell'attività di Amministratore Condominiale e Immobiliare professionista originata nel 1970, proseguita nel 1974 e consacrata nel 1995 con la fusione di ANAI (Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari) e di AIACI (Associazione Italiana Amministratori di Condomìni e Immobili).

STATUTO	REGOLAMENTO
TITOLO I **COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI E FINALITÀ**	
Articolo 1 **COSTITUZIONE – SEDE**	
[I] Ècostituita l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari con sigla ANACI. [II] L'ANACI è una libera Associazione di categoria professionale, senza scopo di lucro, che riunisce i professionisti operanti nell'ambito dei settori dei condomìni e dei patrimoni immobiliari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71-bis disp. att. c.c. per svolgere l'incarico di Amministratore. [III] La sede legale è in Roma.	[I] La sede legale è in Roma, Via Cola di Rienzo, 212.
Articolo 2 **SCOPI e FINALITÀ**	
[I] L'Associazione persegue i seguenti scopi e finalità: a) riunire, rappresentare ed organizzare i professionisti che operano a carattere continuativo nell'ambito dell'amministrazione e gestione dei condomìni, dei beni immobili e dei patrimoni immobiliari e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71-bis disp. att. c.c.; b) consolidare il riconoscimento giuridico della categoria professionale; c) essere il punto di riferimento del pote-	

STATUTO	REGOLAMENTO
re legislativo ed esecutivo, delle istituzioni, di ogni soggetto pubblico e privato e nella società; d) tutelare e promuovere la qualità e la figura professionale degli Associati, curarne la formazione, valorizzarne le competenze, garantire il rispetto delle regole deontologiche, anche al fine di agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole della concorrenza e dei mercati immobiliari; e) attestare la qualificazione professionale e la qualità dei servizi dei propri iscritti secondo le normative europee, nazionali e regionali; f) promuovere la certificazione della professionalità in conformità alla norma UNI 10801 in materia di amministrazione condominiale e del patrimonio immobiliare, nonché la certificazione dei sistemi organizzativi; g) promuovere e coordinare specifiche iniziative per favorire la crescita professionale degli Associati, con particolare attenzione ai giovani; h) favorire, coordinare e promuovere tutte le iniziative inerenti alla professione nei campi culturale, previdenziale, sanitario, assistenziale e assicurativo; i) istituire e coordinare corsi di formazione iniziale, attività di formazione permanente nonché ogni altra iniziativa culturale e divulgativa attinente alla professione in tutti i suoi aspetti, anche attraverso attività editoriali; l) agevolare gli Associati nella fruizione di strumenti, servizi e risorse finalizzati al migliore esercizio della professione, anche mediante accordi e convenzioni associative con enti o imprese; m) valorizzare la prolungata permanenza nell'Associazione;	

AMMINISTRARE Immobili
Rivista ufficiale dell'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari
ANACI

STATUTO	REGOLAMENTO
n) collaborare con organizzazioni e associazioni europee anche al fine di contribuire a strutturare e dirigere lo sviluppo dei servizi e dei mercati immobiliari.	
Articolo 2 BIS **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**	
[I] L'Associazione, quale Titolare del trattamento dei dati personali nel rispetto e per il perseguimento degli scopi associativi: a) determina finalità, caratteristiche e mezzi di ciascun trattamento; b) mette in atto, anche attraverso i propri livelli regionale e provinciale, le misure tecniche, organizzative e formative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente alle norme vigenti; c) stabilisce le idonee politiche di protezione e sicurezza dei dati personali. [II] L'Associazione, se tenuta o se lo ritenga comunque opportuno, istituisce e aggiorna il registro dei trattamenti e designa altresì uno o più responsabili della protezione dei dati.	
TITOLO II **ASSOCIATI:** **REQUISITI, DIRITTI E DOVERI**	
Articolo 3 **REQUISITI**	
[I] Sono Associati le persone fisiche: a) che abbiano il godimento dei diritti civili; b) che non siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo ex art. 71-bis disp. att. c.c. lettera b);	[I] L'iscrizione all'Associazione deve essere richiesta alla Sede Provinciale ai sensi di Statuto, utilizzando il modulo appositamente approvato dalla Giunta Nazionale. [II] La Sede Provinciale conserva la domanda di iscrizione e relativi allegati ed

STATUTO	REGOLAMENTO
c) che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) che non siano interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno; e) il cui nome non risulti annotato nell'elenco dei protesti cambiari; f) che abbiano conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che abbiano validamente frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica annuale in materia di amministrazione condominiale e immobiliare, valido per poter svolgere l'incarico di amministratore di condominio ai sensi di legge; g-bis) che, decorso il periodo transitorio di 6 anni di cui all'articolo 66, siano in possesso della qualificazione di cui all'art. 6 Legge 4/2013 con esclusivo riferimento alla normativa UNI 10801; h) che abbiano la cittadinanza italiana o di altro Stato UE; se cittadini di Stati non comunitari, che siano domiciliati stabilmente in Italia da almeno 5 anni; i) che siano professionisti che operano a carattere continuativo nell'ambito dell'amministrazione e gestione dei condomìni, dei beni immobili e dei patrimoni immobiliari e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71-bis disp. att. c.c.; l) che posseggano la partita IVA personale o della società o associazione tra professionisti o dell'ente per il quale prestano l'attività; m) che non siano iscritti ad altre associazioni o elenchi di amministratori condominiali e immobiliari o di gestione di patrimoni immobiliari oppure, benché non iscritti, che ricoprano nelle stesse incarichi di qualsiasi tipo.	invia gli stessi, entro 30 giorni, in formato digitale, alla Sede Nazionale. [III] La quota d'iscrizione, comprendente la prima quota associativa ed i costi d'iscrizione del nuovo iscritto, deve essere versata alla Sede Provinciale che invierà gli importi alle Sedi Regionale e Nazionale entro 30 giorni dandone rispettiva notizia ai fini del perfezionamento della pratica. [IV] Il trasferimento ad altra sede provinciale non può essere effettuato né nell'anno di prima iscrizione né nell'anno solare precedente il rinnovo delle cariche associative. [V] La domanda di trasferimento ad altra sede provinciale deve essere presentata al Presidente Provinciale di quest'ultima, che provvede entro 30 giorni. L'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di trasferimento emesso dal Presidente Provinciale destinatario della stessa, può essere impugnato entro 30 giorni avanti la Giunta Nazionale, che si pronunzia inappellabilmente entro i successivi 60 giorni decidendo a maggioranza dei presenti. [VI] La società associata e l'associato che ne è legale rappresentante debbono mantenere l'iscrizione presso la medesima sede provinciale. [VII] Il venire meno dei requisiti in capo all'associato e/o le incompatibilità insorte vengono segnalate dai Segretari Provinciale o Regionale al Segretario Nazionale. [VIII] La quota di iscrizione e la quota associativa annuale saranno stabilite dal

STATUTO	REGOLAMENTO
[II] Ai fini dell'ammissione e della permanenza nell'Associazione, la persona fisica deve: a) essere in possesso dei requisiti di cui al comma precedente; b) non avere tenuto comportamenti contrari allo Statuto ed ai Regolamenti approvati dal Congresso o dal Consiglio Nazionale; c) impegnarsi, con apposita dichiarazione contenuta nella domanda di iscrizione predisposta dall'Associazione, a rispettare lo Statuto ed i Regolamenti approvati dal Congresso o dal Consiglio Nazionale; d) svolgere l'attività di formazione periodica annuale di cui alla lettera g) del comma 1 del presente articolo, frequentando un corso preventivamente riconosciuto da ANACI Nazionale e conforme ai Regolamenti approvati dal Congresso o dal Consiglio Nazionale; e) aderire, in ottemperanza allo Statuto e per il perseguimento di tutti gli scopi e finalità di cui all'articolo 2, alle scelte associative relative al trattamento, protezione e sicurezza dei propri dati personali di cui all'articolo 2 bis; f) essere in regola con il pagamento della quota associativa. [III] Il Presidente Provinciale della sede dove il candidato esercita prevalentemente l'attività di Amministratore, svolge l'istruttoria al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo; nei casi dubbi prevale la competenza territoriale della sede provinciale dove il candidato ha il domicilio o la residenza ai sensi dell'articolo 43 c.c.; entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda, la Giunta o il Consiglio	Consiglio Nazionale che avrà facoltà di prevedere quote differenziate per le seguenti categorie: - persone fisiche; - persone giuridiche; - associazioni professionali; - soggetti privi di partita IVA. [IX] Previa consegna alla Sede Nazionale di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di iscrizione, l'Associato ottiene l'Attestazione di cui all'articolo 7 della Legge 4/2013. Il Presidente, verificata la sussistenza di tutti i requisiti, rilascia l'Attestato avendo cura di indicare l'espletamento dell'attività di Formazione con l'indicazione del numero delle ore effettuate e del superamento dell'esame finale comprensivo delle materie di cui all'articolo 2 lettera i) del Regolamento dell'Attività di Formazione.

STATUTO	REGOLAMENTO
provinciale esprime un parere scritto non vincolante, trasmettendo, entro il suddetto termine, il fascicolo al Presidente Nazionale; nei successivi sessanta giorni, quest'ultimo provvede a completare l'istruttoria, comunicando, al termine, l'esito al richiedente e ai Presidenti Regionale e Provinciale. [IV] Sono Associati anche: a) le società e gli studi professionali che assumono l'incarico di amministratore di condominio; in tal caso devono essere Associati anche i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti e gli institori incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomìni a favore dei quali vengono prestati i servizi; costoro non devono trovarsi in condizione di incompatibilità di cui alla lettera m) del comma 1 del presente articolo; non possono essere o rimanere iscritte le società che tra i loro soci abbiano altre società e/o che esercitino prevalentemente l'erogazione di prodotti o servizi per i condomìni o per i patrimoni immobiliari; non rientrano nel divieto di cui al periodo precedente gli enti e le società aventi ad oggetto la gestione dell'edilizia residenziale pubblica; b) le associazioni tra professionisti, purché siano iscritti personalmente tutti i soggetti che al loro interno svolgono l'attività di Amministratore di condominio e del patrimonio immobiliare; c) nei casi di cui alle lettere a) e b) del presente comma, il venire meno dei requisiti anche per un solo socio o associato, comporta il venir meno dei requisiti per l'iscrizione della società o dell'associazione tra professionisti;	

STATUTO	REGOLAMENTO
d) i dipendenti degli amministratori iscritti ANACI purché in possesso dei soli requisiti di cui all'articolo 71 bis disp. att. c.c. [V] In deroga a quanto previsto alla lettera "l" del comma 1 del presente articolo, il possesso della partita IVA non è richiesto per sei anni dalla prima iscrizione. [VI] Agli iscritti alla data del 1° gennaio 2014 è consentita la permanenza nell'Associazione anche in mancanza del requisito di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo. [VII] In deroga alla lettera g) del comma 1 del presente articolo, sono esonerati dal superamento del corso iniziale coloro che hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della Legge 11 dicembre 2012 n. 220 (18 giugno 2013); resta salvo l'obbligo della formazione periodica. [VIII] Tra gli Associati vi sono i Fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.	
Articolo 4 **DIRITTI DEGLI ASSOCIATI** [I] Il diritto di voto compete ad ogni Associato. [II] Possono ricoprire cariche associative solo gli Associati persone fisiche. Per i soli organismi di disciplina è consentita l'elezione anche di persone fisiche non associate. [III] La carica di Presidente a qualsiasi li-	

STATUTO	REGOLAMENTO
vello può essere ricoperta esclusivamente da coloro che sono iscritti all'Associazione da almeno cinque anni. [IV] Il comma precedente non trova applicazione in caso di costituzione di nuova sede provinciale. [V] Colui che si iscrive successivamente al provvedimento di esclusione oppure dopo avere perso la qualità di Associato non può ricoprire cariche associative per anni tre dopo la nuova iscrizione.	
Articolo 5 **DOVERI DEGLI ASSOCIATI** [I] Gli Associati devono: a) osservare lo Statuto ed i Regolamenti approvati dal Congresso o dal Consiglio Nazionale; b) essere in regola con il pagamento della quota associativa; c) svolgere attività di formazione periodica annuale in materia di amministrazione condominiale valida per poter svolgere l'incarico di amministratore di condominio frequentando un corso riconosciuto da ANACI Nazionale e conforme ai Regolamenti approvati dal Congresso o dal Consiglio Nazionale. [II] Èsospeso di diritto per mesi quattro l'Associato che alla data del 9 ottobre di ciascun anno non abbia adempiuto all'obbligo di cui al comma precedente, lettera c). La sospensione cessa di produrre effetto con l'adempimento dell'obbligo senza necessità di comunicazione all'interessato.	

STATUTO	REGOLAMENTO

Articolo 6
PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

[I] La qualità di Associato si perde di diritto al verificarsi dei seguenti casi:
a) qualora venga meno anche uno solo dei requisiti di cui all'articolo 3;
b) qualora venga omesso o ritardato di oltre sessanta giorni il pagamento della quota associativa rispetto alla scadenza del 1° marzo di ciascun anno;
c) esclusione;
d) dimissioni;
e) qualora entro il termine di cui all'articolo 5 comma 2 non adempia al dovere della formazione periodica annuale in materia di amministrazione condominiale ai sensi dell'articolo precedente comma 1 lettera c);
f) qualora venga revocata o non rinnovata la certificazione di cui all'articolo 3 comma I lettera g-bis) decorsi 90 giorni dall'invito della Segreteria Nazionale alla comunicazione della conservazione del requisito.

[II] Colui che ha perduto la qualità di Associato per la sola morosità e richiede nuova iscrizione entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha perso tale qualità, è esonerato dal dimostrare il possesso dei requisiti dell'articolo 3.

[III] Il Presidente Nazionale, con esplicitazione del motivo, informa l'interessato della perdita della qualità di Associato. La comunicazione non è dovuta in caso di perdita della qualità per mancato pagamento della quota.

[IV] Coloro che sono stati esclusi per motivi disciplinari possono iscriversi nuovamente decorsi tre anni dal momento

[I] Il timbro contenente il logo ed il numero di iscrizione è di proprietà dell'Associazione, che li consegna all'Associato in comodato. La perdita della qualità di associato comporta l'obbligo di restituzione dello stesso a semplice richiesta della Sede Nazionale. I Presidenti Provinciali hanno l'obbligo di attivarsi per la restituzione.

[II] In caso di perdita della qualità di Associato o di sospensione a qualsiasi titolo, trova applicazione il Regolamento di Uso del Marchio, con particolare riferimento agli articoli 3 e 8 dello stesso.

STATUTO	REGOLAMENTO
dell'esclusione se ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3. [V] In tutti i casi di perdita della qualità di Associato, fatto salvo il caso di cui al comma II del presente articolo, colui che richieda nuova iscrizione dovrà acquisire il requisito della certificazione attestante la conformità alla norma tecnica UNI in materia di amministrazione condominiale e immobiliare nei tempi di cui all'articolo 66 dalla prima iscrizione.	
TITOLO III **Capo I** **ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E CARICHE ASSOCIATIVE**	
Articolo 7 **ORGANIZZAZIONE**	
[I] L'Associazione è organizzata in tre livelli: a) Nazionale; b) Regionale; c) Provinciale.	[I] Delle riunioni degli organi associativi deve essere redatto verbale contestuale; detto atto sarà inviato ai componenti dell'organo.
[II] Le sedi territoriali sono prive di autonomia giuridica; hanno autonomia esclusivamente patrimoniale, fiscale e previdenziale con obbligo di copertura finanziaria per ogni attività associativa, organizzativa e culturale della sede di competenza e sono le esclusive responsabili delle obbligazioni in solido con le persone che hanno agito in nome e per conto della sede territoriale.	[II] I verbali delle riunioni delle assemblee provinciali e dei consigli regionali, unitamente agli allegati approvati, devono essere inviati anche ai vertici superiori entro 30 giorni dalla data di svolgimento della riunione.

STATUTO	REGOLAMENTO
Capo II **Livello Nazionale**	
Articolo 8 **ORGANI** [I] Sono Organi Nazionali: a) il Congresso; b) il Consiglio; c) il Presidente; d) il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti; e) il Segretario; f) il Tesoriere; g) la Giunta; h) il Collegio dei Probiviri; i) il Collegio dei Revisori dei Conti.	
Articolo 9 **CONGRESSO COMPOSIZIONE** [I] Sono membri del Congresso: a) i Fondatori, se associati; b) il Presidente Nazionale; c) i Vice Presidenti Nazionali; d) il Segretario Nazionale; e) il Tesoriere Nazionale; f) i Componenti di Giunta; g) i Presidenti Nazionali emeriti, se associati; h) i Consiglieri Nazionali eletti dai Consigli Regionali; i) i Consiglieri Nazionali a vita, se associati; l) i Presidenti Regionali; m) i Presidenti Provinciali; n) i Delegati eletti nelle rispettive Assemblee provinciali; o) i cinque Coordinatori del Gruppo Giovani Nazionale. [II] Possono partecipare, se invitati, senza diritto di voto: a) il Direttore del Centro Studi;	

STATUTO	REGOLAMENTO
b) il Presidente del Collegio dei Probiviri; c) il Presidente dei Revisori dei Conti; d) il Delegato Nazionale al coordinamento dei Giovani di cui all'articolo 23. [III] Ogni altro Associato ha diritto di partecipare al Congresso e di prendere la parola, senza diritto di voto.	
Articolo 10 **CONGRESSO: CONVOCAZIONE** [I] Il Congresso viene convocato dal Presidente: a) in via ordinaria ogni quattro anni; b) in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio Nazionale o da un decimo degli Associati.	[I] Il Congresso ordinario viene convocato, non prima del 31 marzo e non oltre il 30 giugno, dal Presidente Nazionale mediante avviso per raccomandata o mezzi equipollenti, inviato agli aventi diritto almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. [II] La convocazione di ogni Congresso deve essere effettuata sulla base dell'elenco degli Associati che risulta alla Sede Nazionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente allo svolgimento del Congresso. [III] L'avviso di convocazione deve contenere il luogo di svolgimento del Congresso, la data, l'ora e l'ordine del giorno; quest'ultimo può essere integrato sino a 10 giorni prima anche a mezzo e-mail. [IV] Qualora si debba procedere all'elezione del Presidente e del Tesoriere, l'avviso di convocazione dovrà contenere i nominativi dei candidati e l'indicazione del programma dei candidati alla carica di Presidente ai sensi dell'articolo 52, il cui testo sarà separatamente inviato per e-mail o pubblicato sul sito in area riservata. [V] La convocazione di ogni Congresso dovrà essere pubblicata sulla Rivista Na-

STATUTO	REGOLAMENTO
	zionale o sul sito internet della Sede Nazionale in area riservata almeno 60 giorni prima della data fissata per la riunione. [VI] In previsione del Congresso Ordinario, a decorrere dal 1° dicembre dell'anno precedente il medesimo, i Presidenti Provinciali devono indire le assemblee per il rinnovo delle cariche e trasmettere alle sedi Regionale e Nazionale il relativo verbale entro il 15 febbraio dell'anno dello svolgimento del Congresso. [VII] I Presidenti Regionali, a decorrere dal 16 febbraio dell'anno del Congresso, devono convocare il Consiglio Regionale per il rinnovo delle cariche e per l'elezione dei Consiglieri Nazionali e trasmettere alla Sede Nazionale il relativo verbale entro il 15 marzo dell'anno dello svolgimento del Congresso. [VIII] Decorsi inutilmente tali termini, i Presidenti degli Organi superiori, o i loro delegati, dovranno attivarsi per le nomine di cui sopra entro i successivi 10 giorni.
Articolo 11 **CONGRESSO: COSTITUZIONE** [I] Il Congresso è regolarmente costituito con l'intervento della metà dei membri. [II] Per deliberare nel merito degli Atti di cui all'articolo 13 del presente Statuto, il congresso è regolarmente costituito con l'intervento di tre quarti dei membri. [III] Il Presidente Nazionale presiede i lavori per la nomina delle cariche congressuali: Presidente, due Vice Presidenti, almeno un Segretario e almeno sei scrutatori.	[I] La verifica poteri è effettuata da una Commissione composta dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale e da un numero minimo di tre altri componenti scelti dalla Giunta Nazionale. [II] Èpresieduta dal Segretario Nazionale e, in sua assenza, dal Tesoriere Nazionale o, in loro assenza, dal componente più anziano, in termini di iscrizione, della stessa commissione. [III] La commissione verifica i delegati aventi diritto in relazione agli elenchi for-

STATUTO	REGOLAMENTO
	niti dal Segretario Nazionale, suddivisi per regioni e provincie. [IV] Il Presidente della commissione comunica al Presidente Nazionale il numero degli aventi diritto ed il numero dei presenti. Il Presidente Nazionale verifica la validità e la sussistenza del quorum e dichiara aperto il Congresso.
Articolo 12 **CONGRESSO: VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI**	
[I] Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.	[I] Se non diversamente disposto, il Presidente del Congresso, sentita l'Assemblea, stabilisce per ogni delibera la modalità di voto. [II] La votazione può essere effettuata anche con modalità elettronica. [III] I verbali del Congresso devono essere conservati in forma cartacea o elettronica e costituiscono il fascicolo del Congresso. [IV] Il verbale deve essere pubblicato entro 90 giorni nell'area riservata del sito Web dell'Associazione.
Articolo 13 **CONGRESSO: ATTRIBUZIONI**	
[I] Il Congresso determina la politica associativa. [II] Approva e modifica: a) lo Statuto; b) il Codice Deontologico e di Condotta Professionale; c) il Regolamento di uso del Marchio Collettivo; d) il Regolamento dell'attività di formazione.	[I] In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo per l'elezione del Presidente e del Tesoriere, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto i maggiori consensi. [II] I componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti devono essere rispettivamente in possesso di idoneo titolo di studio in scienze giuridiche o economiche.

STATUTO	REGOLAMENTO
[III] Elegge e revoca le seguenti cariche nazionali: a) il Presidente; b) il Tesoriere; c) i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri; d) i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.	

Articolo 14
CONSIGLIO NAZIONALE: COMPOSIZIONE

[I] Sono membri del Consiglio:
a) il Presidente Nazionale;
b) i Vice Presidenti Nazionali;
c) il Segretario Nazionale;
d) il Tesoriere Nazionale;
e) i Componenti della Giunta;
f) i Presidenti Regionali;
g) i Presidenti Provinciali;
h) i Consiglieri eletti dai Consigli Regionali;
i) i Fondatori se associati;
l) i Consiglieri Nazionali a vita, se associati;
m) i Presidenti Nazionali emeriti, se associati;
n) i cinque Coordinatori del Gruppo Giovani Nazionale.

[II] Possono partecipare, se invitati, senza diritto di voto:
a) il Direttore del Centro Studi;
b) il Presidente del Collegio dei Probiviri;
c) il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) Il Delegato Nazionale al coordinamento del Gruppo Giovani di cui all'articolo 23.

STATUTO	REGOLAMENTO

Articolo 15
CONSIGLIO NAZIONALE: CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI

[I] Il Consiglio viene convocato almeno due volte l'anno.

[II] Èaltresì convocato dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio o da almeno un decimo degli Associati.

[III] Compete al Consiglio Nazionale:
a) dettare disposizioni per il perseguimento della politica associativa stabilita dal Congresso;
b) approvare e modificare il Regolamento di Attuazione dello Statuto;
c) modificare il Codice Deontologico e di Condotta, il Regolamento dell'attività di formazione ed il Regolamento di uso del Marchio Collettivo, esclusivamente per adeguamenti resi necessari dall'evoluzione normativa nonché le disposizioni attinenti al Regolamento dell'attività di formazione; può altresì emanare disposizioni in attuazione dei Codici e Regolamenti di cui alla presente lettera;
d) eleggere e revocare il Vice Presidente Vicario, indicato dal Presidente;
e) eleggere e revocare i Vice Presidenti indicati dal Presidente;
f) eleggere e revocare i membri di Giunta indicati dal Presidente;
g) eleggere e revocare ulteriori quattro membri di Giunta;
h) eleggere e revocare il Direttore del Centro Studi su proposta del Presidente;
i) eleggere e revocare i Coordinatori del Gruppo Giovani;

[I] La convocazione deve essere inviata agli aventi diritto tramite raccomandata, o mezzi equipollenti, almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

[II] Le riunioni del Consiglio per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo devono essere convocate rispettivamente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno.

[III] L'avviso di convocazione deve contenere il luogo di svolgimento, la data, l'ora e l'ordine del giorno; quest'ultimo può essere integrato sino a 5 giorni prima anche a mezzo e-mail.

[IV] Èdemandata alla Segreteria Nazionale la verifica delle presenze degli aventi diritto.

[V] Il Consiglio nomina gli scrutatori.

[VI] Ciascun aderente al Gruppo Giovani potrà presentare al Segretario Nazionale la propria candidatura alla carica di Coordinatore.

[VII] Le proposte per la nomina degli Associati Benemeriti debbono pervenire alla Sede Nazionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, con indicazione specifica delle motivazioni della richiesta.

[VIII] Il Gruppo Giovani, in qualunque connotazione territoriale, è composto dagli Associati di età inferiore ai 35 anni che vi

AMMINISTRARE Immobili
Rivista ufficiale dell'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari
ANACI

STATUTO	REGOLAMENTO
l) approvare il bilancio consuntivo e preventivo e le relazioni allegate; m) determinare l'ammontare della quota Associativa di competenza Nazionale; n) conferire, a seguito di indicazione motivata del Comitato di Presidenza, l'onorificenza di "membro onorario" a quelle persone, di indiscussa onorabilità, che abbiano dato un particolare sostegno ed un rilevante contributo all'Associazione nel perseguimento degli scopi statutari o che si siano distinte particolarmente nell'ambito delle discipline che attengono alla gestione condominiale ed immobiliare; il conferimento non determina la qualità di Associato; l'insignito può essere invitato a partecipare alle riunioni degli Organismi Associativi sia a livello nazionale sia a livello territoriale; l'onorificenza può essere revocata in caso di compromissione dei requisiti di onorabilità o di condotte che si pongano in contrasto con le finalità associative e con lo Statuto, i Regolamenti ed i Codici ANACI; o) attribuire, a seguito di indicazione motivata del Comitato di Presidenza, due riconoscimenti all'anno di "benemerito" ad altrettanti Associati che abbiano dimostrato particolare impegno e dedizione nel perseguimento delle finalità associative; p) approvare la costituzione di società unipersonali idonee a fornire agli Associati strumenti adeguati al miglior esercizio della professione.	hanno aderito. L'adesione al gruppo perdura sino alla scadenza del quadriennio. [IX] Il Gruppo Giovani ha funzioni propositive. [X] Il Gruppo Giovani Nazionale è composto dai Coordinatori dei gruppi regionali.
Articolo 16 **CONSIGLIO NAZIONALE:** **COSTITUZIONE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI**	
[I] Èregolarmente costituito con l'intervento della maggioranza degli aventi diritto.	[I] Se non diversamente disposto, il Presidente sentita l'Assemblea, stabilisce per ogni delibera le modalità di voto.

STATUTO	REGOLAMENTO
[II] Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti.	[II] La votazione può essere effettuata anche con modalità elettronica. [III] I verbali devono essere conservati in forma cartacea o elettronica e costituiscono il fascicolo del Consiglio. [IV] Il verbale deve essere pubblicato nell'area riservata del sito Web dell'Associazione.

Articolo 17
PRESIDENTE

[I] Il Presidente Nazionale:
a) ha la rappresentanza dell'Associazione, ne firma gli atti ed adempie a tutte le funzioni che gli vengono demandate dal Congresso, dal Consiglio e dalla Giunta;
b) convoca il Congresso, il Consiglio Nazionale e la Giunta;
c) in caso di impedimenti o dimissioni è sostituito dal Vice Presidente Vicario;
d) propone al Consiglio Nazionale l'elezione del Vice Presidente Vicario, di quattro Vicepresidenti scelti in rappresentanza dell'intero territorio nazionale, di otto dei dodici componenti la Giunta e del Direttore del Centro Studi;
e) presiede il Consiglio Nazionale, anche mediante apposita delega ad uno dei Vice Presidenti;
f) nomina e revoca il Segretario;
g) nomina e revoca il responsabile scientifico nazionale ai sensi di legge come disposto dal Regolamento dell'attività di formazione;
h) può delegare i Vice Presidenti Nazionali in tutto il territorio per il perseguimento della politica associativa determinata dal Congresso;
i) in via cautelare può sospendere l'Asso-

STATUTO	REGOLAMENTO
ciato ai sensi dell'articolo 58; l) provvede al Commissariamento ai sensi dell'articolo 57; m) può nominare, nel corso di ogni mandato, due Consiglieri Nazionali a vita tra gli Associati che hanno contribuito alla crescita dell'Associazione, affermandone e divulgandone i principi ispiratori; il Consigliere a vita, se associato, ha gli stessi diritti e doveri dei Consiglieri eletti; n) successivamente alla verifica effettuata dal Segretario, iscrive il candidato all'Associazione, assegnandogli il numero nazionale; o) nei casi di ritenuta urgenza assume gli opportuni provvedimenti e riferisce alla Giunta nella prima riunione utile; p) propone alla Giunta il Delegato Nazionale al coordinamento del Gruppo Giovani di cui all'articolo 23; q) può invitare alle riunioni della Giunta i cinque Coordinatori del Gruppo Giovani Nazionale così come singoli Associati.	
Articolo 18 **VICE PRESIDENTI** [I] I quattro Vice Presidenti coadiuvano il Presidente sul territorio nazionale. [II] In caso di inerzia del Vice Presidente Vicario, i provvedimenti vengono assunti dal Vice Presidente avente il numero di iscrizione minore.	
Articolo 19 **SEGRETARIO** [I] Il Segretario: a) attua le direttive del Presidente Nazionale; b) cura l'organizzazione dell'Associazione; c) aggiorna l'elenco degli Associati e verifica il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;	[I] Trasmette ai Consiglieri, a mezzo e-mail, il Bilancio Consuntivo e Preventivo, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

STATUTO	REGOLAMENTO
d) controlla l'aggiornamento professionale degli Associati ed il conseguimento, da parte degli stessi, dei Crediti Formativi Professionali previsti; e) accerta il venir meno della qualità di Associato nei casi di decadenze di diritto e aggiorna l'elenco degli associati.	[II] Redige i verbali della Giunta, del Consiglio Nazionale e del Comitato di Presidenza avvalendosi anche di collaboratori. [III] Ogni quadrimestre invia alla Giunta una relazione in merito alle attività di propria competenza. [IV] Comunica all'interessato oltre che ai Presidenti Regionale e Provinciale di competenza, le sospensioni a qualsiasi titolo e le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, fatta eccezione per l'esclusione. [V] Vigila sulle convocazioni dei Consigli Regionali e delle Assemblee Provinciali ed acquisisce i verbali, riferendone al Presidente Nazionale. [VI] Segnala alle Sedi Regionali e Provinciali: - le variazioni del numero degli iscritti in riferimento alle nomine Associative; - i nominativi degli Associati non in regola con il pagamento della quota associativa; - i Crediti Formativi Professionali, con specifico riferimento alla frequentazione e al superamento del corso di formazione periodica annuale di cui all'articolo 3 dello Statuto. [VII] Cura la pubblicazione delle modifiche dello Statuto e di tutti i Regolamenti sul sito e sulla Rivista. [VIII] Può richiedere ai Presidenti Regionali e Provinciali l'organizzazione di appositi incontri di formazione e aggiornamento per i rispettivi segretari.

STATUTO	REGOLAMENTO
Articolo 20 **TESORIERE**	
[I] Il Tesoriere: a) cura la gestione finanziaria; b) redige il bilancio consuntivo e preventivo entro il termine stabilito dal Regolamento per i conseguenti adempimenti statutari; c) controlla la consistenza finanziaria e la regolarità fiscale e contributiva delle sedi Regionali e Provinciali e riferisce al Presidente affinché lo ponga all'attenzione della Giunta.	[I] Verifica la disponibilità economica, per ciascun capitolo di spesa, in occasione di approvazione di spese da parte della Giunta o del Consiglio Nazionale. [II] Trasmette al Segretario Nazionale, entro il 15 maggio di ogni anno, i nominativi degli Associati che risultano morosi. [III] Può richiedere ai Presidenti Regionali e Provinciali l'organizzazione di appositi incontri di formazione e aggiornamento per i rispettivi tesorieri.
Articolo 21 **GIUNTA**	
[I] Èregolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti. [II] Sono valide le deliberazioni assunte con la maggioranza degli intervenuti personalmente, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. [III] Rappresenta il potere esecutivo dell'Associazione. [IV] Provvede alla nomina ed alla revoca dei responsabili degli organi ufficiali di informazione e dei delegati ai rapporti con enti e associazioni nazionali ed estere; provvede alla nomina del Delegato Nazionale al coordinamento del Gruppo Giovani di cui all'articolo 23. [IV bis] Approva i testi per la formazione. [V] Nomina il Comitato Scientifico su indicazione del Presidente sentito il Direttore del Centro Studi.	[I] Esamina il bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Tesoriere Nazionale, prima della relativa presentazione al Consiglio Nazionale. [II] Qualora il Presidente o la maggioranza della Giunta lo ritengano necessario, possono essere invitati alle sue riunioni soggetti esterni all'organo. [III] Il Presidente propone le deleghe per gli incarichi ai singoli componenti la Giunta. [IV] Le riunioni di Giunta devono essere convocate almeno ogni 60 giorni, mese di agosto escluso. [V] In caso di particolari necessità può deliberare di trasferire, all'interno del bilancio preventivo, importi disponibili tra i capitoli di spesa dandone informazione al Consiglio Nazionale.

STATUTO	REGOLAMENTO
[VI] Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, approva lo schema tipo di bilancio al quale si devono attenere le sedi territoriali.	[VI] Il verbale deve essere pubblicato nell'area riservata del sito Web dell'Associazione.
[VII] Esegue le attività di cui all'articolo 2 bis e in particolare, su proposta del Presidente, designa uno o più responsabili della protezione dei dati.	
[VIII] Nomina, tra gli Associati, i componenti dello sportello di riferimento per l'utente consumatore di cui all'articolo 27 bis.	
[IX] Determina le modalità di pagamento della quota associativa.	
[X] Esprime i pareri vincolanti e rilascia le autorizzazioni nei casi previsti dallo Statuto.	
[XI] Nomina Commissioni di lavoro.	
[XII] Ècomposta da: a) Presidente, che la presiede; b) Vice Presidenti; c) Segretario; d) Tesoriere; e) Dodici membri nominati dal Consiglio Nazionale.	
[XIII] Il Direttore del Centro Studi ed il Delegato Nazionale al coordinamento del Gruppo Giovani di cui all'articolo 23 partecipano senza diritto di voto.	
Articolo 22 **COMITATO DI PRESIDENZA**	
[I] Èorgano consultivo del Presidente ed è composto da:	[I] Viene convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario.

STATUTO	REGOLAMENTO
a) Presidente; b) Vice Presidenti; c) Segretario; d) Tesoriere. [II] Può essere invitato il Direttore del Centro Studi Nazionale. [III] Rilascia le indicazioni motivate di cui all'articolo 15 lettere n) ed o).	
Articolo 23 **GRUPPO GIOVANI NAZIONALE** [I] Il Gruppo Giovani Nazionale è costituito dai Coordinatori nominati dal Consiglio Nazionale e dai Coordinatori dei Gruppi Giovani Regionali e Provinciali. [II] Contribuisce agli indirizzi culturali e formativi dell'Associazione, rappresentando i punti di vista dei Giovani. [III] Ha funzioni consultive, propositive, di collaborazione e partecipazione alle attività Associative anche per l'inserimento dei Giovani Associati. [IV] È convocato periodicamente dal Delegato Nazionale che ne dirige le riunioni.	
Articolo 24 **COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: COMPOSIZIONE E COMPETENZA** [I] Il Collegio deve essere dotato della necessaria autonomia ed indipendenza. [II] È composto da nove membri eletti dal Congresso di cui almeno tre possono non essere Associati. Ha competenza interpretativa e giudica sulle violazioni in materia di:	[I] Il Presidente Nazionale convoca il Collegio dei probiviri, entro trenta giorni dalla loro elezione, affinché eleggano il Presidente ed il Vice Presidente. [II] Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di impedimento temporaneo dello stesso.

STATUTO	REGOLAMENTO
a) Statuto; b) Regolamento di Attuazione; c) Codice Deontologico e di Condotta Professionale; d) Regolamento di uso del Marchio Collettivo; e) Regolamento dell'attività di formazione; f) ogni altro atto normativo di cui all'articolo 15, comma III, lettera b).	[III] In caso di impedimento permanente o dimissioni del Presidente del Collegio questi viene sostituito dal Vice Presidente che provvederà, entro 30 giorni, a convocare il Collegio per l'elezione del nuovo Presidente.
[III] Il Collegio è validamente costituito e può deliberare con la presenza di almeno cinque componenti; in assenza del Presidente in una riunione, la Presidenza è assunta dal Vice Presidente o dal componente più anziano presente.	[IV] In caso di impedimento permanente o dimissioni di un componente del Collegio, questi viene sostituito dal primo dei non eletti ai sensi articolo 56 comma VI dello Statuto.
[IV] Giudica in grado unico delle violazioni commesse dagli Associati che ricoprono cariche a qualsiasi livello.	[V] Il Collegio può dotarsi, con delibera a maggioranza, di Regolamento che dovrà essere trasmesso al Presidente Nazionale.
[V] Il Collegio giudica in grado di appello sui provvedimenti dei Collegi dei Probiviri Regionali.	[VI] Le riunioni sono convocate dal suo Presidente.
[VI] Su istanza del Presidente Nazionale, dei Presidenti Regionali e Provinciali, fornisce pareri interpretativi in materia di Statuto, Regolamento di Attuazione, Codice Deontologico e di Condotta Professionale, Regolamento di uso del Marchio Collettivo, Regolamento dell'attività di formazione e di ogni altro atto normativo di cui all'articolo 15 comma III lettera b)	[VII] L'avviso di convocazione della riunione del Collegio deve essere inviato almeno 10 giorni prima mediante e-mail, PEC o mezzo equipollente. [VIII] Il Presidente, ad ogni seduta, nomina il Segretario che dovrà redigere il verbale.

Articolo 25
COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI E CONTROLLO ESTERNO DEL BILANCIO

[I] Il Collegio ha attribuzioni esclusivamente tecnico-contabili e deve essere dotato	[I] Il Presidente Nazionale convoca il Collegio dei revisori dei conti, entro trenta

STATUTO	REGOLAMENTO
della necessaria qualifica e competenza tecnica, autonomia ed indipendenza. [II] Ècomposto da cinque membri preferibilmente iscritti presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e/o al Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Detti componenti vengono nominati dal Congresso Nazionale tra gli Associati. [III] Il Collegio è validamente costituito e può deliberare con la presenza di almeno tre componenti. [IV] Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. [V] Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto a revisione anche da parte di società di revisione esterna prima dell'approvazione del Consiglio Nazionale.	giorni dalla loro elezione, affinché eleggano, a maggioranza dei componenti il Presidente ed il Vice Presidente. [II] Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di impedimento temporaneo dello stesso. [III] In caso di impedimento permanente o dimissioni del Presidente del Collegio questi viene sostituito dal Vice Presidente che provvederà, entro 30 giorni, a convocare il Collegio per l'elezione del nuovo Presidente. [IV] Il Collegio deve: - riunirsi almeno due volte all'anno; - verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; - controllare la conformità delle spese sostenute in base alle delibere assunte; - esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio, in apposita relazione che dovrà essere allegata al bilancio. [V] Il verbale delle riunioni e la relazione illustrativa devono essere inviati e posti a disposizione della Giunta.
Articolo 26 **CENTRO STUDI**	
[I] Studia ed approfondisce le tematiche culturali e scientifiche relative alle materie di pertinenza dell'Associazione. [II] Elabora gli indirizzi della formazione permanente e dell'aggiornamento degli Associati. [III] Promuove e armonizza le attività scientifiche in collaborazione con i Centri	[I] Il Centro Studi coordina i Centri Studi territoriali anche attraverso reciproci confronti. [II] Acquisisce dalle Sedi Provinciali e Regionali le notizie sulle iniziative culturali e scientifiche ed i relativi studi ed elaborati che dovranno essere raccolti presso la Sede Nazionale.

STATUTO	REGOLAMENTO
Studi Regionali e Provinciali, valorizzandone le autonomie intellettuali. [IV] Definisce durata e contenuti minimi del programma del corso di formazione iniziale in conformità alla normativa vigente, che dovrà essere utilizzato su tutto il territorio Nazionale; individua, periodicamente, d'intesa con la Giunta Nazionale, alcune materie che devono essere inserite nei corsi di aggiornamento. [V] Regolamenta l'assegnazione dei Crediti Formativi Professionali. [VI] Il Direttore, sentito il parere vincolante della Giunta, nomina e revoca il Segretario e i Coordinatori tematici. [VII] Può avvalersi dei componenti dei Centri Studi Regionali e Provinciali nonché di ulteriori soggetti dotati di specifiche competenze per singoli progetti di studio.	[III] I soggetti di cui al 6° comma dell'articolo 26 dello Statuto individuano le modalità con cui devono essere perseguiti i fini del Centro Studi. [IV] Fra i membri di cui al 6° comma dell'art. 26 dello Statuto devono essere indicati almeno tre componenti scelti tra gli Associati di comprovata esperienza. [V] Il Segretario ed i Coordinatori tematici collaborano con il Direttore, inviando ogni quadrimestre una relazione sull'attività svolta al Presidente Nazionale. [VI] Il Centro Studi non ha autonomia economica. [VII] Nell'ambito del capitolo di spesa approvato dal Consiglio Nazionale, le spese necessarie, i rimborsi ai componenti e gli eventuali compensi vengono approvati dalla Giunta sulla base di un progetto elaborato dai soggetti di cui al 6° comma dell'articolo 26 dello Statuto. [VIII] Un resoconto dei lavori deve essere pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Associazione.

Articolo 27
COMITATO SCIENTIFICO

[I] Il Comitato Scientifico è composto da esperti che si sono distinti per pubblicazioni, attività didattiche, accademiche o professionali in ambito condominiale e del patrimonio immobiliare, su indicazione del Presidente Nazionale e sentito il Direttore del Centro Studi.

[II] Ha funzioni consultive e propositive

STATUTO	REGOLAMENTO
per gli organi scientifici e di informazione dell'Associazione. [III] Deve essere convocato dal Presidente e dal Direttore del Centro Studi almeno una volta all'anno.	

Articolo 27 bis
SPORTELLO DI RIFERIMENTO
PER L'UTENTE CONSUMATORE

[I] Lo Sportello è un ufficio a livello Nazionale che opera anche attraverso deleghe ad articolazioni periferiche, che possono coincidere con le Commissioni di Conciliazione Provinciali. [II] L'utente Consumatore può rivolgersi allo Sportello in caso di contenzioso con i singoli Associati, nonché per ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti. [III] L'utente Consumatore può convenire con il Professionista la risoluzione concordata della controversia. [IV] Per le procedure di cui sopra viene richiesto il pagamento dei diritti di segreteria.	[I] La domanda può essere inviata da chiunque ne abbia interesse alla Sede Nazionale che dà conferma della ricezione e della trasmissione alla sede territoriale competente. Qualora la domanda venga inviata alla sede territoriale competente questa dà conferma della ricezione e ne dà notizia alla Segreteria Nazionale entro 30 giorni. [II] La domanda deve specificare le motivazioni della contestazione o della richiesta di informazioni. [III] In caso di Conciliazione paritetica il consumatore deve indicare l'Associazione dei Consumatori a cui aderisce. [IV] Alla domanda deve essere allegata copia del bonifico di euro 50,00 attestante il versamento dei diritti di segreteria; tale importo può essere aggiornato dalla Giunta. [V] La procedura di Conciliazione paritetica segue le modalità previste nel Regolamento sottoscritto da ANACI con le Associazioni dei Consumatori in data 17 ottobre 2013. [VI] Per la domanda deve essere utilizzato il modulo presente sul sito www.anaci.it.

STATUTO	REGOLAMENTO
Articolo 28 **ORGANI DI INFORMAZIONE**	
[I] L'Associazione cura la diffusione della propria attività e la promozione della propria immagine anche per mezzo degli organi ufficiali di informazione.	[I] Gli Organi di informazione sono: Rivista, sito Internet e Social Network. [II] Il Presidente Nazionale è il Direttore Editoriale che può delegare le sue funzioni.
Capo III **Livello Regionale**	
Articolo 29 **ORGANI**	
[I] Sono organi regionali: a) il Consiglio; b) il Presidente; c) il Vice Presidente; d) il Segretario; e) il Tesoriere; f) la Giunta ove istituita; g) il Collegio dei Probiviri; h) il Collegio dei Revisori dei Conti.	[I] La Sede è costituita ove esistano almeno due Provinciali. Nel caso vi sia una sola sede Provinciale, la stessa rappresenta anche la Regionale pur senza diritto ad un ulteriore voto. [II] Il Consiglio per la costituzione della sede regionale viene convocato dal Presidente Nazionale. [III] Le Sedi Regionali devono dotarsi di conto corrente attraverso il quale far transitare tutte le somme a qualunque titolo.
Articolo 30 **CONSIGLIO REGIONALE:** **COMPOSIZIONE**	
[I] Ècomposto da: a) Presidente; b) Vice Presidente; c) Segretario; d) Tesoriere; e) Presidenti Provinciali o un loro delegato scelto tra gli Associati della Provincia; f) un Consigliere per i primi venti Associati di ogni provincia e da un ulteriore consigliere, ogni cinquanta Associati,	

STATUTO	REGOLAMENTO
successivi ai primi venti; ciascuna sede Provinciale potrà esprimere fino a dodici Consiglieri; g) Coordinatore del Gruppo Giovani; h) Soci Fondatori e Consiglieri Nazionali a vita iscritti in una provinciale della Regione e i Consiglieri Nazionali eletti dal Consiglio Regionale, tutti senza diritto di voto; i) il componente della Giunta Nazionale iscritto in una provinciale della Regione; in mancanza, il Presidente Regionale invita un componente di Giunta Nazionale iscritto in altra Regione, in ogni caso senza diritto di voto. [II] Partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del Centro Studi Regionale.	

Articolo 31
CONSIGLIO REGIONALE:
CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI

[I] Il Consiglio viene convocato almeno due volte l'anno. [II] Èaltresì convocato in via straordinaria dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio. [III] Coordina e controlla le sedi provinciali affinché attuino gli indirizzi della politica e della cultura associativa Nazionale e gli obblighi statutari, attivandosi presso le stesse nei casi necessari. [IV] Le attività devono essere munite della relativa copertura finanziaria. [V] Può istituire: a) la Giunta, al raggiungimento del numero di trecento iscritti;	[I] La convocazione deve essere inviata anche al Presidente Nazionale, che può assistere anche a mezzo di suo delegato. [II] Ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento, i Presidenti Regionali devono convocare il Consiglio Regionale per il rinnovo delle cariche e per l'elezione dei Consiglieri Nazionali e trasmettere alla Sede Nazionale il relativo verbale entro il 15 marzo. [III] In difetto il Presidente Nazionale dovrà procedere ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto. [IV] La riunione per l'approvazione del bilancio consuntivo si deve tenere entro il 31 marzo dell'anno successivo al quale è riferito. [V] Il Presidente Regionale, prima di con-

STATUTO	REGOLAMENTO
b) il Centro Studi Regionale il quale ha le medesime finalità di quello Nazionale, ove compatibili.	vocare il Consiglio per la nomina dei Consiglieri Nazionali, deve invitare tutti i Presidenti Provinciali a far pervenire la lista di candidati.
[VI] Elegge e revoca, fatto salvo quanto diversamente prescritto dal presente Statuto: a) il Presidente; b) il Vice Presidente; c) il Tesoriere; d) i membri di Giunta ove istituita; e) il Collegio dei Probiviri; f) il Collegio dei Revisori dei Conti; g) il Direttore del Centro Studi; h) i Consiglieri Nazionali individuati all'interno di una lista di candidati proposti dalle singole assemblee provinciali; viene eletto un Consigliere Nazionale per i primi settantacinque Associati e un ulteriore Consigliere Nazionale ogni centoventicinque Associati successivi ai primi settantacinque; i) il Coordinatore del Gruppo Giovani.	[VI] Èdemandata al Segretario Regionale la verifica delle presenze degli aventi diritto.
[VII] Approva: a) la quota associativa regionale annua che va comunicata alla sede nazionale entro il 31 dicembre di ciascun anno; in mancanza di comunicazione l'importo della quota resta quello precedentemente comunicato; b) il bilancio preventivo e consuntivo redatto secondo lo schema tipo di cui all'articolo 21 comma 6.	[VII] Il Centro Studi Regionale fornisce ai Presidenti Provinciali e Intercomunali le informazioni sulle novità legislative e sui nuovi indirizzi giurisprudenziali, nonché sulle materie di interesse per la professione.
[VIII] Inoltre ha facoltà di: a) istituire gli organi di informazione regionale, nominando i relativi Direttori; b) delegare una o più delle sue funzioni alla Giunta, ove istituita; c) deliberare la costituzione di società unipersonale avente come unico socio la medesima Sede Regionale, idonea a svi-	[VIII] Il Centro Studi Regionale coordina le attività scientifiche a livello locale. [IX] Il Centro Studi regionale non ha autonomia economica e le spese necessarie per il suo funzionamento nonché gli eventuali compensi ai suoi componenti vengono erogati dal Tesoriere Regionale, sulla base del programma elaborato ed approvato dalla Giunta. [X] Gli elaborati del Centro Studi vengono divulgati attraverso gli organi di informazione Regionale e/o provinciale. Copia deve essere inviata al Centro Studi nazionale ed alla Sede nazionale. [XI] Gli Organi di informazione sono Rivista, sito Internet e Social Network. [XII] Il Direttore Editoriale è il Presidente Regionale. [XIII] Il Consiglio Regionale nomina il Coordinatore regionale del Gruppo Giovani sentiti i Coordinatori provinciali del Gruppo Giovani.

STATUTO	REGOLAMENTO
luppare le attività economiche della Sede Regionale; detta qualifica unipersonale deve essere mantenuta per tutto il periodo di esistenza della società; la costituzione è subordinata al parere favorevole della Giunta Nazionale, previa verifica della rispondenza dell'oggetto sociale agli scopi e alle finalità dell'Associazione; il parere della Giunta Nazionale è necessario anche in caso di modifiche dello statuto; lo statuto della società deve obbligatoriamente prevedere che l'organo di amministrazione necessariamente coincida con i componenti della Giunta Regionale; è fatto divieto alla società di essere socio di altre società; annualmente il bilancio preventivo e consuntivo devono essere inviati alla Sede Nazionale unitamente alla ricevuta di trasmissione all'Ente competente per Legge.	
Articolo 32 **CONSIGLIO REGIONALE: COSTITUZIONE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI**	
[I] Il Consiglio è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza degli aventi diritto di voto. [II] Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti. [III] La nomina dei componenti degli organi collegiali è effettuata in forza di graduatoria determinata con il numero delle preferenze ricevute in deroga al disposto del comma 2 del presente articolo.	[I] La votazione può essere effettuata anche con modalità elettronica. [II] I verbali delle riunioni del Consiglio devono essere conservati in forma cartacea o elettronica e costituiscono il fascicolo del Consiglio. [III] Il verbale deve essere pubblicato nell'area riservata del sito Web della sede territoriale, se esistente.
Articolo 33 **PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE REGIONALE**	
[I] Il Presidente viene eletto tra gli Associati della Regione.	[I] Il Presidente Regionale, prima di convocare il Consiglio per la nomina dei Con-

STATUTO	REGOLAMENTO
[II] Ha la rappresentanza della sede regionale attuando le delibere del Consiglio o della Giunta ove istituita assumendo ogni diretta e personale responsabilità, compresa quella di carattere penale, per la gestione delle attività della sede anche nel rispetto del Codice Deontologico e di Condotta Professionale. [III] Convoca il Consiglio e la Giunta inviandone comunicazione anche al Presidente Nazionale. [IV] Nomina e revoca il Segretario. [V] Nomina e revoca il responsabile scientifico ai fini della formazione ai sensi di legge così come disposto dal Regolamento dell'attività di formazione e alle disposizioni attinenti al Regolamento dell'attività di formazione. [VI] Trasmette al Tesoriere Nazionale il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo corredato dal relativo verbale di approvazione, entro il 30 aprile di ciascun anno. [VII] Deve altresì trasmettere, anche ai fini dell'articolo 56, al Segretario Nazionale i verbali integrali delle singole riunioni dell'organismo che presiede. [VIII] Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o sospensione, assumendone in tal caso le medesime responsabilità anche di carattere penale. [IX] Gli obblighi del Presidente e del Vice Presidente Regionale sono automaticamente assunti al momento dell'elezione.	siglieri Nazionali, chiede al Segretario Nazionale l'elenco degli iscritti aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

STATUTO	REGOLAMENTO
Articolo 34 **SEGRETARIO**	
[I] Il Segretario viene nominato dal Presidente tra gli Associati della Regione.	[I] Redige il verbale delle riunioni di Giunta e di Consiglio Regionale.
[II] Provvede agli adempimenti statutari su delega del Presidente.	[II] Nel caso in cui venga meno il Presidente Regionale, il Segretario rimane in carica sino alla nomina del nuovo Presidente.
Articolo 35 **TESORIERE**	
[I] Cura la gestione contabile e finanziaria nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 7.	[I] Il Tesoriere deve verificare la disponibilità economica in occasione di approvazione di spese.
[II] Redige il bilancio consuntivo e preventivo sulla base dello schema tipo di cui all'articolo 21 comma 6, entro il termine stabilito dal Regolamento per i conseguenti adempimenti statutari.	[II] Periodicamente, in funzione delle esigenze, invia alla Giunta o al Consiglio Regionale la situazione economico-finanziaria dell'esercizio.
Articolo 36 **GIUNTA**	
[I] La Giunta, ove istituita, è composta da: a) Presidente che la presiede; b) Vice Presidente; c) Segretario; d) Tesoriere; e) un membro ogni trecento Associati.	[I] La Giunta esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal Tesoriere prima della presentazione di tali documenti al Consiglio.
[II] La Giunta è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti.	[II] Qualora il Presidente o la maggioranza della Giunta lo ritengano necessario, possono essere invitati alle sue riunioni, senza diritto di voto anche soggetti terzi.
[III] Sono valide le deliberazioni assunte con la maggioranza degli intervenuti.	[III] Il Presidente propone le deleghe per gli incarichi ai singoli componenti la Giunta.
[IV] Partecipa il Direttore del Centro Studi Regionale senza diritto di voto.	[IV] In caso di particolari necessità e con la maggioranza degli aventi diritto, può deliberare di trasferire, all'interno del bilancio preventivo, importi disponibili tra i capitoli di spesa e dovrà darne informazione al Consiglio Regionale.

STATUTO	REGOLAMENTO

Articolo 37
COLLEGIO DEI PROBIVIRI: COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI

STATUTO	REGOLAMENTO
[I] Il Collegio deve essere dotato della necessaria autonomia ed indipendenza.	[I] Il Presidente Regionale, convoca il Collegio dei probiviri, entro trenta giorni dalla loro nomina, affinché eleggano il Presidente ed il Vice Presidente.
[II] Ècomposto da un minimo di cinque membri ad un massimo di sette, nominati dal Consiglio Regionale, di cui due possono non essere associati.	[II] Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di impedimento temporaneo dello stesso.
[III] Il Collegio è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.	[III] In caso di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente del Collegio, questi viene sostituito dal Vice Presidente che provvederà, entro 30 giorni, a convocare il Collegio per l'elezione del nuovo Presidente.
[IV] Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.	[IV] Il Collegio può dotarsi di proprio Regolamento interno che dovrà essere approvato a maggioranza dei suoi componenti.
[V] Il Collegio Regionale dei Probiviri esercita la giurisdizione disciplinare di primo grado sugli Associati iscritti in Regione, salvo quanto di competenza del Collegio Nazionale dei Probiviri.	[V] Tale Regolamento deve essere inviato al Presidente Regionale che lo inoltra al Consiglio oltre che al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri.
	[VI] Le riunioni sono convocate dal Presidente.
	[VII] Il Presidente ad ogni seduta può nominare il Segretario che dovrà redigere il verbale.
	[VIII] Le convocazioni devono essere effettuate con e-mail, PEC o altro mezzo equipollente.

STATUTO	REGOLAMENTO
Articolo 38 **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**	
[I] Ècomposto da tre membri nominati dal Consiglio Regionale. [II] Le decisioni vengono assunte a maggioranza.	[I] Il Presidente Regionale convoca il Collegio dei Revisori dei Conti, entro trenta giorni dalla loro nomina, affinché eleggano il Presidente ed il Vice Presidente. [II] Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di impedimento temporaneo dello stesso. [III] In caso di impedimento permanente o dimissioni del Presidente del Collegio questi viene sostituito dal Vice Presidente che provvederà, entro 30 giorni, a convocare il Collegio per l'elezione del nuovo Presidente. [IV] Il Collegio deve: - riunirsi almeno due volte all'anno; - verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; - controllare la conformità delle spese sostenute in base alle delibere assunte; - esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio, in apposita relazione che dovrà essere allegata al bilancio. [V] Il verbale delle riunioni e la relazione illustrativa devono essere inviati al Presidente Regionale che li mette a disposizione della Giunta.

STATUTO	REGOLAMENTO
Capo IV **Livello Provinciale**	
Articolo 39 **SEDE PROVINCIALE: COSTITUZIONE**	
[I] Si costituisce nel momento in cui gli amministratori della provincia iscritti raggiungono il numero di otto. La convocazione dell'assemblea per la costituzione e la nomina delle cariche provinciali viene effettuata dal Presidente Regionale. [II] Con lo stesso limite numerico di iscritti, di cui al comma precedente, è possibile istituire o sciogliere Delegazioni che sono parte delle rispettive sedi provinciali. [III] La sede provinciale, che perda il limite numerico di cui sopra, è sciolta di diritto ed il Consiglio Regionale decide a quale sede provinciale limitrofa saranno accorpati gli Associati di quella sciolta.	[I] Le Sedi Provinciali devono dotarsi di conto corrente attraverso il quale far transitare tutte le somme a qualunque titolo.
Articolo 40 **ORGANI**	
[I] Sono organi: a) l'Assemblea; b) il Presidente; c) il Vice Presidente; d) il Segretario; e) il Tesoriere; f) il Consiglio; g) la Commissione di Conciliazione; h) il Collegio dei Revisori dei Conti.	
Articolo 41 **ASSEMBLEA PROVINCIALE: COMPOSIZIONE**	
[I] Ècomposta da tutti gli Associati iscritti presso la sede Provinciale.	

STATUTO	REGOLAMENTO

Articolo 42
ASSEMBLEA PROVINCIALE: CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI

STATUTO	REGOLAMENTO
[I] L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno.	[I] È demandata al Segretario Provinciale la verifica delle presenze degli aventi diritto.
[II] Èaltresì convocata in via straordinaria dal Presidente, quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà del Consiglio o da un decimo degli Associati.	[II] Ai sensi dell'Articolo 10 del presente Regolamento, in previsione del Congresso Ordinario, i Presidenti Provinciali devono indire le assemblee per il rinnovo delle cariche e trasmettere alle sedi Regionale e Nazionale il relativo verbale entro il 15 febbraio.
[III] Realizza e promuove le attività dell'Associazione sul proprio territorio attuando gli indirizzi politici e culturali elaborati a livello Nazionale e attenendosi alle direttive dettate dagli organi nazionali.	[III] In difetto il Presidente Nazionale dovrà procedere ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto.
[IV] Elegge e revoca tra i propri Associati, fatto salvo quanto diversamente prescritto dal presente Statuto: a) il Presidente; b) il Vice Presidente; c) il Tesoriere; d) i Consiglieri; e) il Collegio dei Revisori dei Conti; f) i Consiglieri Regionali di competenza; g) il Coordinatore del Gruppo Giovani; h) gli Associati ai quali viene attribuita la carica di Delegato al Congresso Nazionale in ragione di un Delegato per i primi trenta Associati e ulteriori Delegati ogni cinquanta Associati oltre i primi trenta; la somma dei resti di ciascuna Provinciale facenti parte della stessa Regionale consente la nomina di un ulteriore Delegato a favore della Provinciale con il maggior numero di resti, nel limite in cui l'assegnazione consenta la nomina; in caso di ulteriori resti si procederà parimenti.	[IV] In caso di resti per i delegati al Congresso, il Segretario nazionale, sulla base del maggior resto, indica quale provinciale potrà procedere alla nomina.
	[V] La riunione per l'approvazione del bilancio consuntivo si deve tenere entro il 31 marzo dell'anno successivo al quale è riferito.
	[VI] Il Centro Studi Provinciale fornisce agli Associati le informazioni sulle nuove leggi e sui nuovi indirizzi giurisprudenziali, nonché sulle materie di interesse per la Professione.
	[VII] Coordina le attività scientifiche a livello locale. Non ha autonomia economica e le spese necessarie per il suo funzionamento nonché gli eventuali compensi ai suoi Componenti vengono erogati dal Tesoriere Provinciale, sulla base di un pro-

STATUTO	REGOLAMENTO
[V] Propone al Consiglio Regionale i candidati a ricoprire la carica di Consigliere Nazionale.	gramma elaborato ed approvato dall'assemblea Provinciale.
[VI] Approva: a) la quota associativa Provinciale annua; in mancanza di comunicazione l'importo della quota resta quello precedentemente comunicato; b) il bilancio preventivo e consuntivo sulla base dello schema tipo di cui all'articolo 21 comma 6.	[VIII] Gli elaborati del Centro Studi vengono divulgati attraverso gli organi di informazione provinciali. Devono altresì essere trasmessi al Centro Studi Nazionale ed alla Sede Nazionale.
[VII] Inoltre ha facoltà di: a) eleggere e revocare due ulteriori Vice Presidenti, proposti dal Presidente, se gli Associati superano i cinquecento; b) nominare la Giunta con funzioni consultive indicando o revocando i componenti proposti dal Presidente; c) deliberare la costituzione di società unipersonale avente come unico socio la medesima sede provinciale, idonea a sviluppare le attività economiche della Sede Provinciale; detta qualifica unipersonale deve essere mantenuta per tutto il periodo di esistenza della società; la costituzione è subordinata al parere favorevole della Giunta Nazionale, previa verifica della rispondenza dell'oggetto sociale agli scopi e alle finalità dell'Associazione; il parere della Giunta Nazionale è necessario anche in caso di modifiche dello statuto; lo statuto della società deve obbligatoriamente prevedere che l'organo di amministrazione necessariamente coincida con i componenti della Giunta Provinciale; è fatto divieto alla società di essere socio di altre società; annualmente il bilancio preventivo e consuntivo devono essere inviati alla Sede Nazionale	[IX] Sono organi di informazione Rivista, sito Internet e Social Network. [X] Il Presidente Provinciale è il Direttore Editoriale che può delegare le sue funzioni. [XI] Il comitato di redazione viene nominato dall'assemblea provinciale. [XII] Può essere elaborato un regolamento interno che dovrà essere approvato dall'assemblea. [XIII] Il Gruppo Giovani è composto dagli Associati di età inferiore o uguale ai 35 anni che vi hanno aderito. Il Gruppo Giovani ha funzioni propositive.

AMMINISTRARE Immobili
Rivista ufficiale dell'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari
ANACI

STATUTO	REGOLAMENTO
unitamente alla ricevuta di trasmissione all'Ente competente per Legge; d) istituire organi di informazione, nominandone il Direttore responsabile; e) nominare e revocare i componenti di una o più commissioni di conciliazione.	
Articolo 43 **ASSEMBLEA PROVINCIALE: COSTITUZIONE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI**	
[I] L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un quarto degli aventi diritto ove gli Associati iscritti siano in numero non superiore a sessanta o di un quinto negli altri casi. [II] Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti. [III] La nomina dei componenti degli organi collegiali è effettuata in forza di graduatoria determinata con il numero delle preferenze ricevute in deroga al comma 2 del presente articolo.	[I] La convocazione deve essere inviata ai Presidenti Nazionale e Regionale, che possono assistere alla riunione anche a mezzo di delegato. [II] La votazione può essere effettuata anche con modalità elettronica. [III] I verbali dell'Assemblea devono essere conservati in forma cartacea o elettronica e costituiscono il fascicolo dell'Assemblea. [IV] Il verbale deve essere pubblicato nell'area riservata del sito Web della sede territoriale se esistente.
Articolo 44 **CONSIGLIO: COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E ATTRIBUZIONI**	
[I] Il Consiglio Provinciale è composto da: a) Presidente che lo presiede; b) Vice Presidente; c) Segretario; d) Tesoriere; e) Un consigliere per i primi venti Associati ed ulteriori consiglieri ogni venti Associati successivi ai primi venti con il limite massimo di venticinque; f) Il Coordinatore del Gruppo Giovani.	[I] Il Consiglio esamina, prima della presentazione all'Assemblea, il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal Tesoriere. [II] Il Presidente o la maggioranza del Consiglio, possono invitare alle riunioni, senza diritto di voto, anche soggetti terzi. [III] Il Presidente propone le deleghe per

STATUTO	REGOLAMENTO
[II] Il Consiglio viene convocato almeno una volta all'anno. Nelle Sedi con numero di Associati superiore a 300, il Consiglio viene convocato almeno due volte all'anno. [III] Èaltresì convocato in via straordinaria dal Presidente quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio. [IV] Spetta al Consiglio Provinciale: a) esaminare il bilancio preventivo e quello consuntivo redatto sulla base dello schema tipo di cui all'articolo 21 comma 6, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; b) curare la formazione degli Associati riferendo al Segretario Nazionale ai fini della verifica; c) istituire il Centro Studi Provinciale, il quale ha le medesime finalità di quello Nazionale, ove compatibili, e nominarne il Direttore; d) curare gli organi di informazione.	gli incarichi ai singoli componenti del Consiglio. [IV] Il Consiglio, in caso di particolari necessità e con la maggioranza degli aventi diritto può deliberare di trasferire, all'interno del bilancio preventivo, importi disponibili tra i capitoli di spesa e dovrà darne informazione all'Assemblea Provinciale. [V] Il verbale viene inviato ai Componenti e pubblicato sul sito Web della sede territoriale nell'area riservata, se esistente. [VI] L'Assemblea Provinciale nomina il Coordinatore provinciale del Gruppo Giovani sentiti gli Associati di età inferiore o uguale ai 35 anni.
Articolo 45 **CONSIGLIO: COSTITUZIONE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI**	
[I] Il Consiglio Provinciale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto. [II] Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza degli intervenuti.	
Articolo 46 **PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE PROVINCIALE**	
[I] Il Presidente ha la rappresentanza della Sede Provinciale, attua le delibere dell'Assemblea e del Consiglio assumendo ogni diretta e personale responsabili-	[I] Il Presidente Provinciale, prima di convocare l'Assemblea per la nomina dei Delegati al Congresso, chiede al Segretario Nazionale l'elenco degli iscritti aggiorna-

STATUTO	REGOLAMENTO
tà, compresa quella di carattere penale, per la gestione delle attività della sede, anche nel rispetto del Codice Deontologico e di Condotta Professionale. [II] Convoca l'Assemblea, il Consiglio e la Giunta se esistente, inviandone comunicazione anche al Presidente Nazionale. [III] Nomina e revoca il Segretario tra gli Associati iscritti nella stessa Provincia. [IV] Trasmette al Tesoriere Nazionale il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo corredato dal relativo verbale di approvazione, entro il 30 aprile di ciascun anno. [V] Deve altresì trasmettere, anche ai fini dell'articolo 56 comma 7, al Segretario Nazionale i verbali completi e integrali delle singole riunioni dell'organismo che presiede. [VI] Nomina e revoca il responsabile scientifico ai fini della formazione ai sensi di legge così come disposto dal Regolamento dell'attività di formazione. [VII] Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o sospensione, assumendone in tal caso le medesime responsabilità anche di carattere penale. [VIII] Gli obblighi del Presidente e del Vice Presidente Provinciali sono automaticamente assunti al momento dell'elezione.	to al 31 dicembre dell'anno precedente. [II] Allorché la sede Provinciale intenda organizzare un evento di qualsiasi natura, il Presidente ne dà opportuna preventiva comunicazione al Presidente Regionale.

STATUTO	REGOLAMENTO
Articolo 47 **SEGRETARIO**	
[I] Esegue le direttive del Presidente e provvede agli adempimenti statutari. [II] Verifica i requisiti di cui all'articolo 3 del presente Statuto per l'iscrizione di nuovi Associati.	[I] Redige i verbali delle assemblee del Consiglio e dell'Assemblea Provinciale. [II] Qualora venga meno il Presidente Provinciale, rimane in carica sino alla nomina del nuovo Presidente.
Articolo 48 **TESORIERE**	
[I] Il Tesoriere cura la gestione contabile e finanziaria nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 7, redige il bilancio consuntivo e preventivo, sulla base dello schema tipo di cui all'articolo 21 comma 6, entro il termine stabilito dal Regolamento per i conseguenti adempimenti statutari.	[I] Il Tesoriere deve verificare la disponibilità economica in occasione di approvazione di spese. [II] Periodicamente, in funzione delle esigenze, invia al Consiglio la situazione economico-finanziaria dell'esercizio.
Articolo 49 **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**	
[I] Ècomposto da tre membri nominati dall'Assemblea Provinciale. [II] Le decisioni vengono assunte a maggioranza.	[I] Il Presidente Provinciale convoca il Collegio dei revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro nomina, affinché eleggano, il Presidente ed il Vice Presidente. [II] Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di impedimento temporaneo dello stesso. [III] In caso di impedimento permanente o dimissioni del Presidente del Collegio questi viene sostituito dal Vice Presidente che provvederà, entro 30 giorni, a convocare il Collegio per l'elezione del nuovo Presidente. [IV] Il Collegio deve: - riunirsi almeno due volte all'anno; - verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scrit-

STATUTO	REGOLAMENTO
	ture contabili dei fatti di gestione; - controllare la conformità delle spese sostenute in base alle delibere assunte; - esprimere con apposita relazione, allegata al bilancio, un giudizio sul bilancio di esercizio. [V] Il verbale delle riunioni, unitamente alla relazione illustrativa, devono essere posti a disposizione del Consiglio.
Articolo 50 **COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE**	
[I] È composta da tre membri ed un supplente nominati dall'Assemblea, dei quali almeno uno può non essere Associato. [II] La Commissione interviene per comporre dissidi tra Associati in materia di rispetto dei Codici e Regolamenti dell'Associazione. [III] Qualora le controversie evidenzino rilievi di natura disciplinare, gli atti devono essere trasmessi senza ritardo, a cura del presidente della commissione, al Collegio dei Probiviri di competenza, senza sospensione dell'attività conciliativa. [IV] Interviene altresì in veste di Sportello di riferimento ai sensi dell'articolo 27 bis.	[I] Ciascuna Commissione è presieduta dal Componente che ha ottenuto maggiori preferenze ed a parità di voti dal più anziano per età. [II] Deve essere garantito il contraddittorio tra le parti. [III] Il Procedimento deve concludersi entro giorni 60 dalla data del ricevimento dell'istanza. In caso di particolare complessità o di giustificati motivi è possibile una proroga di giorni 30.
TITOLO IV **DISPOSIZIONI COMUNI**	
Articolo 51 **CONVOCAZIONI E VOTAZIONI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI**	
[I] Se non diversamente disposto, la richiesta di convocazione dei soli organi collegiali sotto indicati, nell'ambito delle	[I] Se non diversamente disposto, la convocazione di tutti gli organi e delle commissioni dovrà essere effettuata con un

STATUTO	REGOLAMENTO
rispettive attribuzioni, deve contenere l'ordine del giorno e deve essere sottoscritta individualmente; il Presidente dell'Organo del quale viene chiesta la convocazione provvede nei seguenti termini dalla data di ricezione: a) il Congresso Nazionale e il Consiglio Nazionale si dovranno tenere entro centoventi giorni; b) la Giunta Nazionale entro trenta giorni; c) il Consiglio Regionale e l'Assemblea Provinciale entro trenta giorni; d) la Giunta Regionale e il Consiglio Provinciale entro trenta giorni. [II] In caso di mancata convocazione di cui al comma precedente, decorsi inutilmente settanta giorni per il caso di cui al comma I lettera a) e quindici giorni per i casi di cui al comma I lettere b), c) e d) dalla ricezione della richiesta, i richiedenti vi potranno provvedere direttamente con indicazione dell'ordine del giorno. [III] Le modalità di votazione sono le seguenti: palese, segreta e per acclamazione. [IV] Salvo quanto diversamente previsto, le votazioni avvengono in modo palese. [V] Le votazioni per l'elezione di tutte le cariche sono effettuate a scrutinio segreto. [VI] Le altre votazioni possono essere effettuate per acclamazione se nessun avente diritto esprime parere contrario. [VII] In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente vale doppio.	preavviso di giorni 10 (dieci) a mezzo raccomandata, fax, pec o e-mail. Viene fatto salvo il caso urgente che non consente il rispetto di tale termine.

STATUTO	REGOLAMENTO
Articolo 52 **CARICHE ASSOCIATIVE:** **DURATA E VOTAZIONI**	
[I] Tutte le cariche associative, comprese quelle dei Delegati al Congresso, hanno la durata di quattro anni e sono rinnovabili alla scadenza. La perdita dei requisiti soggettivi al momento di qualunque adunanza comporta l'impossibilità di partecipare alla stessa.	[I] Ogni Associato che vuole candidarsi alla carica di Presidente o Tesoriere Nazionale deve presentare la propria candidatura alla segreteria nazionale entro il 31 marzo dell'anno dello svolgimento del Congresso.
[II] Ai fini dell'eleggibilità e della conservazione delle cariche associative non si applicano le deroghe di cui all'articolo 66 comma II.	[II] Ogni Associato che vuole candidarsi alla carica di Presidente Regionale o Provinciale deve presentare la propria candidatura alla rispettiva segreteria nel rispetto dei termini di cui all'articolo 10 del Regolamento. Nel caso in cui non ci siano candidature per la carica di Presidente provinciale entro il termine suddetto, la candidatura stessa può essere presentata in sede di Assemblea.
[III] L'Associato che si candidi a ricoprire la carica di Presidente Nazionale, Regionale e Provinciale, deve presentare all'atto della candidatura il proprio programma a pena di inammissibilità.	
[IV] In caso di aumento o diminuzione del numero degli iscritti nelle sedi provinciali e regionali, i numeri dei consiglieri regionali, dei delegati e dei consiglieri nazionali sono individuati sulla base dell'elenco degli Associati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la convocazione.	
[V] Colui che subentra in una carica nel corso del quadriennio cesserà comunque alla naturale scadenza.	
[VI] La naturale scadenza delle cariche di ciascun livello è fissata in relazione alla celebrazione del Congresso ordinario.	
[VII] Le cariche provinciali e regionali devono essere rinnovate prima della convocazione del Congresso ordinario e comun-	

STATUTO	REGOLAMENTO
que entro e non oltre i termini indicati nel Regolamento di Attuazione all'articolo 10. [VIII] Tutte le cariche, in caso di commissariamento di una sede Provinciale o Regionale, decadono automaticamente con l'esclusione di quella di Consigliere Nazionale eletto.	
Articolo 53 **DELEGHE** [I] La delega per la partecipazione al Congresso e al Consiglio Nazionale può essere conferita esclusivamente ad altro avente diritto della propria provincia o, in assenza, della propria Regione. [II] Al Consiglio Regionale, all'Assemblea Provinciale e al Consiglio Provinciale può essere conferita delega esclusivamente ad altro avente diritto. [III] Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle Giunte, ai Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti. [IV] Non possono essere conferite deleghe al Presidente Nazionale, ai Presidenti Regionali e ai Presidenti Provinciali per la partecipazione agli organismi che rispettivamente presiedono. [V] Ogni avente diritto a tutti i livelli può essere portatore al massimo di tre deleghe. [VI] In deroga al comma precedente, all'Assemblea Provinciale delle sedi con più di duecento iscritti e fino a cinquecento iscritti ogni Associato può essere portatore di massimo cinque deleghe, nelle sedi più numerose ogni Associato	

STATUTO	REGOLAMENTO
può essere portatore di massimo dodici deleghe.	
Articolo 54 **COMPENSI E RIMBORSI SPESE**	
[I] Il Consiglio Nazionale, il Consiglio Regionale, il Consiglio Provinciale, possono deliberare indennità e/o compensi per le cariche, gli organismi, gli uffici, ed in genere le funzioni associative di rispettiva competenza. [II] In ogni caso spetta il rimborso delle spese sostenute.	[I] I criteri per la liquidazione dei compensi e dei rimborsi delle spese sono determinati dalla Giunta oppure, per i livelli periferici ove questa non è presente, dal Consiglio.
Articolo 55 **CARICHE ASSOCIATIVE: INCOMPATIBILITÀ**	
[I] I Presidenti, i Vice Presidenti, i Segretari e i Tesorieri a tutti i livelli non possono ricoprire cariche elettive nelle altre associazioni di settore, della proprietà o degli inquilini, o comunque che abbiano finalità o condotte in contrasto o in concorrenza con quelle di ANACI. [II] Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere Nazionale non possono ricoprire altra carica associativa. [III] Le cariche di Presidente Regionale e di Presidente Provinciale sono tra loro incompatibili. [IV] I componenti del Collegio Nazionale e Regionale dei Probiviri e dei Revisori dei Conti non possono ricoprire altra carica associativa. [V] Non possono ricoprire cariche o incarichi associativi, a qualsiasi livello,	

STATUTO	REGOLAMENTO
coloro che hanno un contratto di lavoro subordinato o di collaborazione volta alla gestione dei condomìni con imprese che esercitano prevalentemente l'erogazione di prodotti e/o servizi per i condomìni e/o i patrimoni immobiliari, oppure che non hanno i requisiti per iscriversi ad ANACI.	
Articolo 55 bis **SOGGETTI NON ASSOCIATI**	
[I] Non possono ricoprire cariche o svolgere incarichi a nessun livello coloro che, benché non iscritti presso ANACI, siano iscritti, ricoprano cariche o svolgano incarichi a favore di altre associazioni o elenchi di amministratori condominiali e immobiliari o di gestione di immobili.	
Articolo 56 **CARICHE ASSOCIATIVE:** **DIMISSIONI – DECADENZA - REVOCA**	
[I] La cessazione dalle cariche avviene per dimissioni, decadenza, revoca o perdita dei requisiti.	[I] Il Presidente dell'Organo nel quale si sono verificate le tre assenze ne da comunicazione al Segretario Nazionale.
[II] Le dimissioni dalle cariche devono essere formulate per iscritto all'organo di appartenenza e sono efficaci immediatamente.	[II] Il componente rieletto nel corso del quadriennio ottiene nuovamente tutti i diritti riferiti alla specifica carica, con decorrenza dalla data di rielezione.
[III] La cessazione dalla carica di Presidente Nazionale comporta la decadenza dell'intera giunta che rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.	
[IV] In caso di cessazione di qualsiasi altra carica per la quale non sia previsto il subentro automatico del primo dei non eletti, l'organo competente per la sua sostituzione deve riunirsi entro giorni novanta dalla cessazione.	

STATUTO	REGOLAMENTO
[V] In caso di cessazione di qualsiasi carica eletta dal Consiglio Nazionale, l'elezione avviene al più tardi in occasione della prima riunione utile. [VI] L'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti a tutti i livelli è effettuata in forza di graduatoria determinata con il numero delle preferenze ricevute in deroga ai principi generali del presente Statuto; le graduatorie hanno validità per l'intero quadriennio. [VII] In caso di cessazione o di impedimento assoluto del Presidente, il Vice Presidente Vicario ove istituito o il Vice Presidente provvede alla convocazione del relativo organo collegiale per la nomina del nuovo Presidente, che deve tenersi entro novanta giorni per il livello nazionale e quarantacinque giorni per gli altri livelli. [VIII] I componenti dei vari organismi che per tre volte consecutive senza giustificato motivo non siano stati presenti di persona alle riunioni, decadono dalla carica nell'organismo da cui sono stati assenti. Il giustificato motivo viene valutato dal Collegio dei Probiviri di competenza.	
Articolo 57 RESPONSABILITÀ E COMMISSARIAMENTO	
[I] Nell'ambito delle attribuzioni di ciascun livello per il perseguimento degli scopi associativi, i relativi Organi deliberano le attività accertandosi di avere la relativa copertura finanziaria; le conseguenti responsabilità, anche fiscali, restano in	[I] Il Commissario può avvalersi di collaboratori scelti all'interno dell'Associazione, inviandone comunicazione al Presidente Nazionale.

STATUTO	REGOLAMENTO
capo esclusivamente all'organo che ha assunto la deliberazione. [II] Possono essere commissariate le Sedi Regionali o Provinciali nei seguenti casi: a) compimento di azioni contrarie agli scopi e alle finalità dell'Associazione di cui all'articolo 2; b) violazione grave o reiterata omissione degli adempimenti statutari. [III] Il commissariamento, la nomina e la revoca del Commissario competono al Presidente Nazionale con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, previo parere vincolante della Giunta Nazionale. [IV] Il provvedimento deve essere comunicato al Presidente della sede commissariata entro cinque giorni dalla data di emissione e trasmesso al Collegio Nazionale dei Probiviri entro dieci giorni. [V] Sulla esecutività del provvedimento di commissariamento dovrà pronunciarsi il Collegio Nazionale dei Probiviri in via cautelare. [VI] Al Commissario deve essere consegnata immediatamente tutta la documentazione della sede nonché la disponibilità di cassa. [VII] Il Collegio Nazionale dei Probiviri, verificata la sussistenza dei requisiti per il commissariamento, conferma o revoca il provvedimento Presidenziale entro sessanta giorni dalla sua comunicazione; sino alla pronuncia le cariche dell'Organo commissariato, fatta eccezione per i Con-	

STATUTO	REGOLAMENTO
siglieri Nazionali eletti, sono sospese e decadono nel caso di conferma del provvedimento Presidenziale. [VIII] Il Commissario: a) provvede alla gestione ordinaria della sede commissariata; b) procede entro i tempi previsti dal provvedimento di commissariamento non superiori a giorni sessanta, salvo proroga per giustificati motivi, alla convocazione dell'organo competente per la nomina delle cariche decadute. [IX] Il Presidente Nazionale, ricevuta la relazione del Commissario, la invia al Collegio dei Probiviri di competenza per gli opportuni provvedimenti, che si deve pronunciare entro e non oltre centottanta giorni dalla data del ricevimento della relazione; tale termine è prorogabile per una sola volta per eguale periodo, con decreto del Presidente del Collegio dei Probiviri da comunicarsi dal Presidente Nazionale al Commissario.	
Articolo 58 **SOSPENSIONE CAUTELARE** [I] Devono essere sospesi gli Associati nei cui confronti sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine a gravi violazioni dello Statuto, del Regolamento di Attuazione, del Codice Deontologico e di Condotta Professionale e del Regolamento di uso del Marchio Collettivo, o tengono condotte gravemente lesive dell'immagine dell'Associazione. [II] Il Presidente Nazionale, assunte sommarie informazioni, ritenendo la sussistenza dei presupposti di cui al com-	

STATUTO	REGOLAMENTO
ma precedente, sentito il Comitato di Presidenza, dispone con provvedimento motivato l'immediata sospensione dell'associato alternativamente o cumulativamente dalla carica o incarico ricoperto, dall'utilizzo dei marchi e dai loghi, l'oscuramento del profilo dell'Associato dal sito ANACI Nazionale e Territoriale. Qualora ritenga che tali presupposti siano venuti meno, può disporre, con provvedimento motivato, l'immediata revoca della sospensione.	
[III] La sospensione è comunicata all'interessato e al presidente provinciale di riferimento, a mezzo raccomandata o strumenti equipollenti.	
[IV] Il provvedimento ha efficacia dalla comunicazione.	
[V] Il fascicolo viene inviato immediatamente al Collegio dei Probiviri competente per il merito disciplinare.	
[VI] Avverso il provvedimento di sospensione l'interessato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, può fare reclamo al Collegio Nazionale dei Probiviri; il Collegio, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, convalida o revoca il provvedimento Presidenziale; il procedimento di convalida non sospende il procedimento di merito.	
[VII] Nel corso del procedimento disciplinare, il Collegio del merito può revocare la misura della sospensione cautelare quando risultino mancanti, anche per elementi sopravvenuti, le condizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo.	

STATUTO	REGOLAMENTO
[VIII] Qualora il provvedimento cautelare sia revocato o non confermato, l'Associato riacquista il pieno esercizio delle funzioni connesse alla carica o all'ufficio precedentemente rivestito.	

Articolo 59
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

STATUTO	REGOLAMENTO
[I] Gli Associati che commettono violazione dello Statuto, del Regolamento di Attuazione, del Codice Deontologico e di Condotta Professionale, del Regolamento d'uso del Marchio Collettivo e del Regolamento dell'attività di formazione, sono sottoposti a procedimento disciplinare interno.	[I] La denunzia deve essere inoltrata alla Sede competente a mezzo PEC od altri mezzi equipollenti.
[II] Il procedimento disciplinare deve essere iniziato entro tre mesi dalla conoscenza del fatto a seguito di esposto proposto da qualunque Associato.	[II] Il Segretario della sede trasmette gli atti al Presidente del Collegio entro 5 giorni e contestualmente ne dà notizia al Presidente Nazionale ai fini dell'esercizio dei poteri cautelari.
[III] L'esposto deve essere presentato, a pena di decadenza, entro il termine di tre mesi dall'accadimento del fatto lamentato dall'Associato; il termine è sospeso durante la procedura di risoluzione alternativa della controversia di cui all'articolo 50.	[III] La denunzia deve contenere le generalità del denunziante, l'esposizione sintetica dei fatti su cui è fondata e l'indicazione delle fonti di prova.
[IV] La remissione dell'esposto non determina l'estinzione del procedimento disciplinare.	[IV] Il Presidente convoca il Collegio entro il termine previsto dallo Statuto.
[V] Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri possono essere impugnate da ciascuna delle parti, avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri entro giorni sessanta dalla ricezione del provvedimento.	[V] Il Collegio valuta preliminarmente la fondatezza e la procedibilità della denunzia e, ove la notizia non risulti manifestamente infondata o improcedibile, il Presidente del collegio nomina relatore uno dei membri.
[VI] Il Collegio dei Probiviri garantisce il	[VI] Il relatore invia all'Associato, con PEC o altro mezzo equipollente, l'avviso a comparire che deve contenere: - la data ed il luogo di comparizione; - l'identità del denunziante; - la sommaria esposizione dei fatti ascritti; - l'indicazione delle norme violate; - gli elementi di prova;

STATUTO	REGOLAMENTO
contraddittorio tra le parti con le modalità previste dal Regolamento. [VII] La perdita della qualità di Associato, intervenuta nel corso del procedimento promosso in relazione a fatti commessi nel periodo in cui il denunciato era Associato, non priva il Collegio dei Probiviri di competenza del potere di giudicare ed emettere il provvedimento nei suoi confronti; conseguentemente il Collegio validamente giudica ed emette il provvedimento anche se di fatto questo non potrà essere messo in esecuzione. [VIII] Il grado di appello viene svolto sulla base dei documenti in primo grado salvo fatti nuovi.	- l'avvertimento che ha facoltà di comparire e, in difetto, si procederà in sua assenza; - l'avviso che ha facoltà di nominare un difensore; - l'avviso che ha onere di inviare le proprie difese almeno venti giorni prima della data di comparizione, indicando le fonti di prova in suo favore. [VII] Tra la data di comunicazione dell'avviso e quella di comparizione deve intercorrere un termine non inferiore a 60 giorni. [VIII] Il relatore deve trasmettere al denunziante, almeno 10 giorni prima della data di comparizione, copia delle memorie depositate dalla persona sottoposta al procedimento. [IX] Il Collegio in merito alle richieste di prova delle parti ed ha il potere di indicare alle parti e disporre anche d'ufficio l'acquisizione di ulteriori mezzi di prova. [X] I provvedimenti sono immediatamente esecutivi, salvo eventuale sospensione disposta dal Collegio Nazionale dei Probiviri. [XI] L'eventuale appello dovrà essere inviato alla sede nazionale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Articolo 60
SANZIONI DISCIPLINARI
E ACCESSORIE

[I] Le sanzioni disciplinari applicabili agli Associati, comminate dal Collegio dei Probiviri competente, sono: richiamo, censura, sospensione ed esclusione. Vengono deliberate tenendo conto della gra-

STATUTO	REGOLAMENTO
vità della violazione e della recidiva accertata da un precedente procedimento disciplinare. [II] Il richiamo consiste in un invito formale a uniformare il proprio comportamento ai principi statutari e deontologici. [III] La censura, più grave del richiamo, consiste in una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa. [IV] La sospensione per un tempo non inferiore a giorni trenta e non maggiore di anni uno; l'esecuzione della sanzione della sospensione tiene conto dell'eventuale presofferto cautelare, che va detratto ove inferiore ed esaustivo ove pari o superiore. [V] L'esclusione dall'Associazione, comminata nei casi più gravi, comporta la definitiva perdita dello status di Associato, la decadenza immediata da ogni carica e la cancellazione dai registri dell'Associazione. L'esclusione diviene efficace decorsi 30 giorni dalla comunicazione. Resta salva l'eventuale possibilità di nuova iscrizione decorso il termine e alle condizioni previste dalle disposizioni statutarie. La sanzione dell'esclusione può essere irrogata solo dal Collegio Nazionale dei Probiviri. [VI] Le sanzioni sono comunicate all'interessato con atto motivato e, eccettuata la sanzione dell'esclusione, producono i loro effetti dalla data di notifica, fatte salve eventuali sospensive disposte in sede di impugnazione. [VII] Il provvedimento sanzionatorio della censura, della sospensione o dell'esclu-	

STATUTO	REGOLAMENTO
sione, deve essere pubblicato sul sito web nazionale, nella sezione riservata agli associati. [VIII] La sanzione dell'esclusione comporta la decadenza dalle cariche ricoperte. [IX] L'Associato sospeso conserva la qualità di associato per il tempo della sanzione. Limitatamente al periodo inflitto, la sanzione comporta esclusivamente la sospensione dalle cariche e dagli incarichi associativi, dal diritto di elettorato attivo, dall'utilizzo dei marchi e dei loghi associativi, l'oscuramento del profilo dell'Associato dal sito ANACI Nazionale e Territoriale; in capo all'Associato sospeso permangono tutti i doveri.	
~~Articolo 60 bis~~ **~~EFFETTI DELLA SOSPENSIONE~~** Abrogato	
TITOLO VI **NORME FINALI**	
Articolo 61 **SCIOGLIMENTO** **E QUOTA ASSOCIATIVA** [I] Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato da Congresso Straordinario ai sensi di Legge. [II] Il medesimo Congresso nomina i Liquidatori che, esperita la liquidazione, devolveranno i beni residui ad Enti o Associazioni che perseguono finalità associative analoghe o comunque di utilità sociale. [III] La quota associativa è intrasmissibile e non può essere oggetto di rivalutazione.	

STATUTO	REGOLAMENTO
Articolo 62 **ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO** [I] L'esercizio finanziario in sede Nazionale, Regionale e Provinciale, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. [II] I relativi bilanci devono essere redatti sul modello predefinito dal Regolamento. [III] Èvietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.	
Articolo 63 **NORME DEONTOLOGICHE** [I] La condotta degli Associati secondo i principi di probità, competenza e lealtà costituisce un preciso dovere.	
Articolo 64 **TUTELA DEI MARCHI** [I] I Presidenti ai diversi livelli associativi hanno la responsabilità di tutela del marchio e del logo ANACI, che deve essere conforme al modello distribuito dalla Sede Nazionale. [II] Dovranno inoltre salvaguardare e proteggere i marchi e le sigle delle associazioni di provenienza (ANAI e AIACI) che sono e rimangono di proprietà dell'ANACI. [III] Il marchio è tutelato dalle disposizioni del Regolamento d'uso del Marchio Collettivo ANACI approvato dal Congresso. [IV] I timbri vengono ceduti agli Associati	

STATUTO	REGOLAMENTO
in comodato d'uso e debbono essere restituiti, unitamente agli attestati di iscrizione, qualora, per qualsiasi ragione, venga meno l'iscrizione all'Associazione.	
Articolo 65 **SOPPRESSIONE PROVINCE ISTITUZIONALI**	
[I] In caso di soppressione delle Province istituzionali, le sedi provinciali attualmente esistenti assumeranno la definizione di "Sede Intercomunale" conservandone i poteri.	
Articolo 66 **NORME TRANSITORIE**	
[I] Le modifiche al presente Statuto entrano in vigore il 13 giugno 2026.	[I] Il presente Regolamento entra in vigore il 26 marzo 2017.
[II] Per chi si iscrive dopo il 13 giugno 2026, la qualificazione di cui all'articolo 3 comma I lettera g-bis) deve essere conseguita entro il termine di anni 6 dalla prima iscrizione; per coloro che alla data del 13 giugno 2026 sono già iscritti, la qualificazione deve essere conseguita entro il termine di anni 6 dall'entrata in vigore del presente Statuto.	

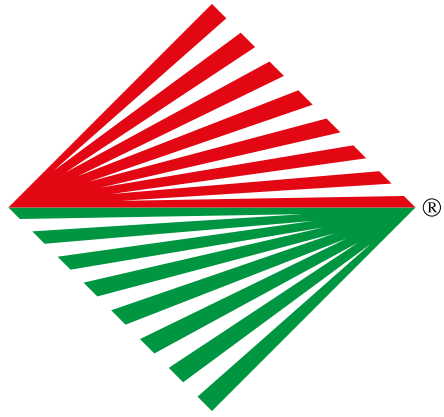

ANACI